

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009<sup>1</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:

*Art. 49 lett. b e c*

Sono considerati medicinali:

- b. i medicinali pronti per l'uso che ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 2<sup>ter</sup> LATer non sono soggetti all'obbligo di omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo;
- c. i medicinali pronti per l'uso che hanno ottenuto un'omologazione temporanea ai sensi dell'articolo 9a LATer o un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'articolo 9b LATer;

*Art. 135a*      Comunicazione di dati all'Ufficio federale di statistica  
(art. 76b e 76d lett. d LIVA)

L'AFC può accordare all'Ufficio federale di statistica (UST) l'accesso ai rendiconti d'imposta mediante una procedura di richiamo ai fini dell'esecuzione di rilevazioni statistiche, sempreché il contribuente abbia autorizzato l'UST a procurarsi tali dati presso l'AFC.

<sup>1</sup>    RS 641.201

## II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 26 gennaio 2011<sup>2</sup> sul numero d'identificazione delle imprese**

*Art. 4 cpv. 4*

<sup>4</sup> Esso può trattare dati relativi a mutazioni nei registri di cui all'articolo 3 capoverso 1, se ciò è necessario per identificare in modo inequivocabile le unità IDI. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo. I dati che non sono menzionati all'articolo 9 non sono iscritti nel registro IDI.

**2. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>3</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti**

*Art. 3a cpv. 3*

<sup>3</sup> I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> RS 431.031

<sup>3</sup> RS 431.903